



Prot. 7270 / 2020

ORDINANZA N° 18 DEL 07.08.2020

Oggetto: Festeggiamenti in onore di Maria SS. Di Portosalvo Svolgimento Festa del 09/08/2020 – disposizioni e contestuali misure di sicurezza anti-diffusione SARS – COV2_.

IL COMANDANTE

VISTI:

- a. **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, recante: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato alla G.U. Serie Generale n.126 del 17-05-2020; - l'allegato 17 al predetto DPCM ad oggetto: “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”, in particolare la scheda tecnica relativa al “COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)”;
- b. **l'Ordinanza n.49 del 20/05/2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania**, avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell'art. 1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.”; con la quale è stato disposto, tra l'altro: “Su tutto il territorio regionale, a far data dal 22 maggio 2020, è consentita altresì la ripresa delle attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, con obbligo per tutti gli esercenti ed utenti di puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato n. 2 alla presente ordinanza” - Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);
- c. **l'Ordinanza n. 15 del 28/05/2020 del Sindaco del Comune di Vibonati** avente ad oggetto “Svolgimento delle fiere del 7-24/06/2020 [...] e contestuali misure di sicurezza anti-diffusione SARS-COV2”;
- d. **L'Ordinanza n° 64 del 31 / 07 /2020** con la quale al punto 02 recita “ fino al 09 agosto 2020 sono ulteriormente confermate tutte le disposizioni di cui all' Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020, con la quale sono state tra l'altro confermate ed aggiornate le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus disposte con le Ordinanze n.56 del 12 giugno 2020, n.59 del 1 luglio 2020, n.61 dell'8 luglio 2020, pubblicate sul BURC nella rispettiva data di adozione e n.60 del 4 luglio 2020, pubblicata sul BURC in data 5 luglio 2020 nonché le misure disposte con le Ordinanze regionali n.48/2020, n.50/2020, n.51/2020, n.52/2020, n.53/2020, n.54/2020 e n.55/2020, per quanto vigenti alla data del 31 luglio 2020”;

VALUTATO opportuno, consentire lo svolgimento delle festa , secondo il layout descritto (Allegato 1) dell'Ordinanza Sindacale n° 15 del 28.05.2020, opportunamente ridotto, tale da garantire il rispetto delle misure generali di sicurezza previste nei documenti sopra richiamati;

CONSIDERATO che la zona interessata dai festeggiamenti risulta il tratto di Corso Italia che va dall'incrocio di Via Lungomare al parcheggio San Marco;

VERIFICATO che:

- ✓ non sarà effettuata la processione con l'effigie della Madonna Maria SS. Di Portosalvo,
- ✓ verrà effettuato un concerto bandistico in Piazza Maria SS di Portosalvo

RITENUTO :

- ✚ **dover adottare** i provvedimenti urgenti a salvaguardia della sicurezza e della pubblica e privata incolumità, per regolare il traffico veicolare nelle strade interessate dalla festa in onore di Maria SS. Di Portosalvo del 09 agosto 2020
- ✚ **istituire al Corso Italia**, il divieto di sosta e di fermata dalla ore 00,00 alle del 08.08.2020 alle ore 24,00 del 09.08.2020 nonché l'istituzione dell'isola pedonale dalle ore 19,00 alle 01,00

VISTI

- l'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 e sue modificazioni di integrazioni;
- il Decreto Legislativo n° 267 / 2000;

O R D I N A

1) La istituzione dell'isola pedonale :

- al Corso Italia della frazione Villammare dalle ore 19,00 alle ore 01,00 dei giorni 08-09 agosto 2020;

2) Il divieto :

- ✚ di installare banchi di vendita nel giorno 08-09 agosto 2020 nelle seguenti zone:

- lungo il Corso Italia, dal Panificio Cattel - pasticceria lato dx e sx direzione Sapri, con esclusione dei banchi adibiti alla vendita di frutta secca e dolci;
- Dal parcheggio San marco alla Via Pisacane lato sx e dx direzione Sapri;

3) Il divieto di sosta a tutti gli autoveicoli dalle ore 00,00 del 08.08.2020 alle ore 01,00 del 10.08.2020 in Via Corso Italia tratto – incrocio Via Lungomare al parcheggio San Marco

4) **AUTORIZZA** l'installazione dei banchi vendita autorizzati nel tratto menzionato nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'Ordinanza Presidente Regione Campania n° 49 del 20.05.2020 e seguenti allegato 02 (EMERGENZA COVID 19) confermate dall'Ordinanza 64 /2020 che si allegano alla presente nelle strade comunali di seguito indicate :

✓ **CORSO ITALIA -**

5) **L'INSTALLAZIONE** dei banchi (mt 09,00 x 05,00) dovrà essere effettuata rigorosamente negli spazi indicati ai fini di tutelare quanto dettato dalle prescrizioni Emergenza COVID 19 con rispetto delle distanze di sicurezza tra i banchi di mt 2,40 ;

6) **LA ZONA** di percorribilità degli utenti, possibilmente con accessi contingentati è minimo di mt 2,40;

7) **L'OBBLIGO** di indossare la mascherina ed il conseguente **DIVIETO** di fumo ;

8) **L'APPLICAZIONE** , in caso di violazione della presente, delle sanzioni previste dal disposto dell'Ordinanza Regionale in Vigore ;

9) L'apposizione di idonea segnaletica da parte Della Polizia Locale ;

- La Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza

Copia della Presente viene trasmessa :

- Agli Operatori della Polizia Locale – SEDE;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Vibonati ;
- All'ASL SALERNO

Dalla Residenza Municipale addi, 07.08.2020.-





MISURE GENERALI

L'apertura delle aree mercatali – feste .. è connessa all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato:

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
3. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
4. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
5. Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
6. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

7. COMPETENZE DEI COMUNI

I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

In particolare, i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale dovranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Provvedono alle normali attività di raccolta rifiuti mediante proprio personale o mediante il personale incaricato del servizio.

Provvedono alla pulizia e disinfezione delle aree mercatali nelle ore precedenti all'apertura. Definiscono eventuali misure integrative per la sicurezza dei luoghi in relazione alle peculiarità di ciascuna area mercatale.

Danno informazione adeguata agli operatori e cittadini sulle misure adottate, in particolare per quelle igienico-sanitarie riportate all'allegato 16 del DPCM 17 maggio 2020, anche mediante posizionamenti di cartelli.

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DEL POSTEGGIO

1. Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita.
2. E' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani .

3. Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
4. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
5. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.
6. In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
7. In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

OPERATORI NEL CAMPO ALIMENTARE

1. Ogni singolo operatore dovrà attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio.
2. Assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti.
3. Uso di guanti, da mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu).
4. Controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti.
5. I banchi espositori di alimenti, a meno dell'ortofrutta, devono essere dotati di barriera di materiale non poroso e sanificabile.
6. Le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrente.
7. Ogni esercente dovrà sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento.
8. L'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale è consentito solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo.
9. Informazione ai clienti sulle misure da osservare, anche mediante posizionamenti di cartelli.

CLIENTI

1. Non devono sostare nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti.
2. E' disposto l'uso obbligatorio di guanti e mascherine anche durante il periodo di attesa in fila.

TUTTI

- Divieto di fumare, sussistendo obbligo della mascherina.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità il mercato dovrà essere chiuso.

Il Sindaco ha facoltà di redigere il protocollo di sicurezza di sistema, anche in forma partecipata con le associazioni di categoria riconosciute a livello regionale richiamate nell'ambito della legge regionale n.7 del 21.04.2020 art. 52 comma 1 lett. m) a tutela della salute delle persone presenti all'interno dell'area mercatale.

Alla Polizia Municipale spetta l'obbligo di controllare la corretta attuazione delle misure di contenimento.
